

## COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

### SERVIZIO SGOMBERO CUNETTE, TAGLIO SCARPATE LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNI 2026/2027 ed eventuale rinnovo 2028 e 2029

#### CAPITOLATO TECNICO

##### ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero cunette e taglio scarpate lungo strade pubbliche comunali e strada vicinale di Monte Calvario (tratto nel comune di Villanova Mondovi) da erba, rovi e ricacci cespugliosi,

Il servizio oggetto del presente disciplinare è considerato di pubblico interesse ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato durante la gestione dell'appalto.

##### ART. 2 – CANONE D'APPALTO

L'importo complessivo del contratto sarà pari a € **16.500,00** (compresi € 1.000,00 oo.ss.) **annui** dedotto del ribasso offerto ed al netto dell'iva.

La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire ogni intervento richiesto senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Sono a carico della ditta affidataria e compensate nel prezzo di ogni operazione, tutte le spese occorrenti per il mantenimento in perfetto stato di funzionamento dei mezzi e delle relative attrezzature, la riparazione e la custodia dei medesimi, gli oneri di spostamento per raggiungere i siti in appalto e tutti gli oneri di cui all'art.6.

##### ART. 3 – SUBAPPALTO

E' possibile il subappalto nel limite massimo del 50% del valore del servizio.

##### ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata anni **DUE** (dalla data di affidamento al 31/12/2027) con possibilità di proroga di ulteriori anni 2 (2028 e 2029) alle stesse modalità tecnico-economiche a discrezione della Stazione Appaltante e con accettazione espressa dall'aggiudicatario.

La durata di impegno stagionale della ditta inizio indicativamente il 20 maggio e termina il 31 dicembre, salvo casi di emergenza.

Il Comune e la Ditta appaltatrice mantengono i loro impegni con i rispettivi oneri di spesa e collaborazione fino al termine del contratto e dopo tale periodo il contratto cessa automaticamente di ogni validità per entrambe le parti, senza necessità di disdetta.

In caso di recesso anticipato della ditta affidataria del servizio, salvo casi di forza maggiore valutati di volta in volta, sarà applicata una penale pari al 50% del canone annuo.

##### ART. 5 – TRATTE STRADALI IN APPALTO E LORO VARIAZIONI.

I servizi di cui al presente capitolato dovranno essere eseguiti su tutte le zone indicate al successivo articolo 6.

##### ART. 6 – MODALITA' DELLE OPERAZIONI

**Lo sgombero delle cunette** verrà eseguito una volta all'anno lungo tutte le strade comunali e nei periodi concordati con l'Utc.

L'intervento deve essere effettuato dall'appaltatore con puntualità e perizia in modo da assicurare la perfetta funzionalità della cunetta e dei ponti relativi agli accessi alle proprietà private presenti nelle stesse.

L'eventuale terreno di risulta dovrà essere portato a discarica a cura della ditta aggiudicataria o se possibile accantonato a lato.

Le modalità di pulizia della cunetta dovrà essere diversificato a seconda della conformazione della banchina stradale, ovvero ove esiste una scarpata il terreno in cunetta dovrà essere asportato, se necessario, mediante idonea benna escavatrice, mentre negli altri casi potrà essere utilizzata la macchina scavafossi.

Eventuali disposizioni particolari potranno essere disposte dall'Ufficio Tecnico.

**Il servizio di taglio** delle scarpate dovrà essere effettuato, **due volte all'anno**, lungo **tutte** le strade comunali nei periodi concordati con l'UTC ( i periodi potranno essere differenziati in base ad esempio alle feste frazionali) oltre che sulla strada vicinale di Monte Calvario.

La larghezza di taglio, ove possibile, dovrà essere minimo di **ml 3,00** salvo casi particolari concordati con l'Utc previa **ULTERIORE** prima passata di mt 1 circa a bordo strada (solo per il primo taglio)

E' compresa la rifiniture in corrispondenza di ponti, guard-rail, pali ecc.

Per lo svolgimento dei suddetti servizi la ditta deve essere fornita di idonei mezzi meccanici e più precisamente: trattore dotata di braccio trincante/falciante e scavafossi.

In caso di mancanza, deficienza o imperfezione dei mezzi della ditta appaltatrice, il Comune si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di qualsiasi altro mezzo disponibile in luogo e provvedere eventualmente alla rescissione del contratto.

## **ART. 7 – SPECIFICHE DEI MEZZI E LORO VARIAZIONI**

I mezzi impiegati dovranno essere rispondenti alle norme dell'art. 58 del Codice della Strada.

Le operazioni devono avvenire esclusivamente a mezzo di macchine operatrici o con automezzi opportunamente attrezzati a tale scopo ed in perfetta efficienza.

La ditta affidataria ha l'obbligo di adottare le prescritte segnalazioni dei mezzi, secondo le norme e leggi vigenti – (nuovo Codice della Strada n. 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni) – con particolare riguardo a quanto prescritto per la delimitazione della sagoma di ingombro e la circolazione di macchine operatrici.

In particolare tutti i mezzi devono essere muniti di targa oltre che di documento ufficiale e valido, rilasciato dal competente Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le cabine di guida devono essere predisposte e mantenute in modo da assicurare il necessario comfort per l'autista.

Prima della firma del contratto di affidamento del servizio o comunque a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva la ditta deve consegnare al Comune la fotocopia del libretto di circolazione e tutte le documentazioni a corredo per ogni mezzo che verrà impiegato, in modo da poter verificare l'esistenza dei requisiti richiesti. La mancata consegna nei tempi prescritti di tali documenti annulla l'impegno del Comune a sottoscrivere il contratto.

Per la violazione delle norme tecniche del presente articolo, il Comune si riserva di applicare una penale proporzionata alla gravità della violazione stessa, che non può essere inferiore a € 258,23 e non superiore a € 2.582,28.

## **ART. 8 – CONDUZIONE DEI MEZZI**

La ditta affidataria provvede alla conduzione dei mezzi con personale idoneo specializzato al servizio. Il Comune si riserva la possibilità di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale della ditta se ritenuto non idoneo.

La ditta affidataria deve presentare al responsabile del servizio il nominativo della persona alla quale il personale comunale deve rivolgersi per impartire le disposizioni di servizio.

Deve altresì essere notificato il nominativo dell'autista incaricato della guida del mezzo e del suo eventuale sostituto e di eventuali operatori aggiuntivi.

## **ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

La ditta affidataria deve provvedere alla assicurazione degli autisti contro gli infortuni sul lavoro e soddisfare tutte le prescrizioni richieste dalle vigenti leggi in materia assistenziale e previdenziale.

Il mezzo deve essere assicurato per la responsabilità civile contro terzi ed anche per i trasportati, con massimali di un minimo di € 2.582.284,50 unico.

## **ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA CONDUZIONE DEI MEZZI**

La ditta affidataria deve:

- Adottare a proprie spese, durante i trasferimenti dei mezzi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli autisti ed operatori addetti;
- Provvedere alla sostituzione del personale in servizio, affinché vengano rispettati i periodi di riposo previsti dalla normativa vigente;
- Evitare danni alle proprietà pubbliche e private, assumendo ogni più ampia responsabilità e sollevando ampiamente, con la sottoscrizione del contratto, il Comune ed il personale comunale addetto alla sorveglianza.

Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento dei danni o al ripristino delle cose danneggiate nel termine fissato dalla notifica, il Comune provvederà direttamente, salvo rivalsa dell'importo sui ratei dei pagamenti più prossimi alla scadenza.

#### **Art.11 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Comune provvede al pagamento delle prestazioni, a seguito di presentazione di fatture corredate dalle relative pezze giustificative firmate dal responsabile del servizio e dalla ditta, in due rate, emesse il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno.

#### **Art.12 – RECESSO**

Il Comune può in qualsiasi momento, a seguito di giustificato motivo, rinunciare alle prestazioni di cui al presente contratto mediante comunicazione con semplice lettera raccomandata A.R. o Pec e senza che la ditta appaltatrice possa vantare alcun diritto per compensi di sorta oltre al pagamento delle prestazioni effettuate.

#### **Art.13 – GARANZIE**

A Garanzia degli obblighi assunti il comune si riserva la possibilità di richiedere la costituzione di idonea garanzia fideiussoria dell'importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, che sarà svincolata a fine servizio.

#### **Art.14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto secondo le modalità in esso stabilite, lo stesso sarà risolto senza alcun indennizzo della ditta appaltatrice, fatto salvo soltanto il corrispettivo contrattuale per le prestazioni già svolte e ferma restando la facoltà del Comune di adire le competenti sedi per il risarcimento del danno eventuale.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, nonché in caso di comportamenti che diano luogo a responsabilità penale della ditta.

#### **ART. 15 – RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si farà riferimento a quanto stabilito dalle norme del codice civile, nonché dalla vigente normativa in materia di appalto di opere e servizi pubblici.